REGIONE PIEMONTE

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Investimenti trasporti e infrastrutture

DETERMINAZIONE NUMERO: 278 DEL: 08/02/2018

Codice Direzione: A18000 Codice Settore: A1811A

Legislatura: 10 Anno: 2018

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: Tommaso TURINETTI

Oggetto

D.P.R. 753/1980. Ferrovia del Canavese - Comune di Cuorgne', localita' S. Anna di Campore n. 21, fg. 5, mapp. n. 474, progr. Km 35+933: autorizzazione ai sensi dell'art. 60, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per ampliamento fabbricato ad uso commerciale ubicato nella fascia di rispetto prevista.

PREMESSO CHE

le Sigg.re Ceretto Gloria Maria, Ceretto Paola, Ceretto Renata e Ceretto Michela, in qualità di proprietarie dell'immobile sito in Cuorgnè, via località S. Anna di Campore n. 21, distinto al fg. 5, mapp. n. 474 hanno presentato, per il tramite del professionista incaricato, in data 05.11.2016, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cuorgnè (di seguito SUAP), ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49, per ampliamento fabbricato ad uso commerciale ubicato nella fascia di rispetto prevista;

Il SUAP di Cuorgnè, in data 10.04.2017 con nota prot. n. 1072, acquisita agli atti con prot. n. 17990 del 13.04.2017, ha trasmesso al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito GTT) e a questo Settore la documentazione ricevuta per l'espletamento degli atti di competenza.

Le opere consistono nella sopraelevazione ed ampliamento del locale adibito a cucina del ristorante S. Anna di Campore ubicato sul lato opposto rispetto alla ferrovia.
La distanza minima della sopraelevazione comprensivo di aggetto oggetto di intervento, dalla più vicina rotaia esistente risulta di 26,35 mt (23,75 mt dalla recinzione ferroviaria esistente).
Nel tratto in questione esiste in fregio alla linea ferroviaria un parcheggio a servizio del ristorante sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso e macchine operatrici.

L'intervento ricade su una tratta a binario unico e l'ipotesi di raddoppio della linea risulta essere sullo stesso lato rispetto a quello su cui viene eseguito l'intervento.

Dal 15 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016 "Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione", alla luce della nota ANSF prot. n. 4554 del 26.04.2017 inviata a tutte le aziende ferroviarie gestori delle linee di cui al medesimo D.M., alle Regioni, al MIT (Uff. Legislativo, Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale e Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie) e ad ASSTRA, sono cessate le competenze in materia di sicurezza del trasporto ferroviario previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 in capo alla Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale e per le articolazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente, con ogni evidenza, alle sole linee ferroviarie e aziende incluse nell'allegato del citato decreto ministeriale (tra queste anche la linea ferroviaria del Canavese e relativo gestore della linea ovvero GTT).

Al fine di potersi esprimere al riguardo, il Settore scrivente, con nota prot. n. 25106 in data 29.05.2017, ha richiesto al GTT il rilascio dell'eventuale assenso tecnico ai fini della sicurezza ai sensi del D.M. 5 Agosto 2016 nonché del parere di competenza. In data 28.12.2017 con nota prot. n. 62457 questo Settore ribadiva la richiesta di riscontro alla nota anzidetta.

Come prescritto dall'art. 4 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, il GTT, effettuato opportuno sopralluogo, ha trasmesso a questo Settore, in data 10.01.2018, nota prot. n. 823, acquisita agli atti in data 11.01.2018 con prot. n. 1625, la documentazione progettuale ricevuta, corredata dal nulla osta tecnico in ordine alla sicurezza ferroviaria ai sensi del D.M. 5 agosto 2016. Nella medesima nota dichiara altresì che l'intervento risulta compatibile con futuri potenziamenti della linea e non pregiudica la possibilità di apportare migliorie in genere all'infrastruttura ferroviaria ed ai suoi annessi, allegando a tal proposito lo stralcio planimetrico che individua la fascia interessata dall'eventuale raddoppio della linea.

Contestualmente alla richiesta, i proprietari, preso atto della preesistenza della linea ferroviaria, hanno dichiarato di rinunciare a qualsiasi futura pretesa risarcitoria da parte del gestore dell'infrastruttura o del proprietario per danni causati o temuti riconducibili alle funzioni che caratterizzano l'esercizio ferroviario e di essere consapevoli che l'intervento ricade nella fascia territoriale di pertinenza della infrastruttura ferroviaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 459 del 18.11.1998, che regolamenta i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Pertanto si impegnano a mettere in atto a loro cure e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. 459/98.

Il Comune di Cuorgnè – Settore Tecnico, Servizio Sviluppo Economico, Ufficio SUAP in data 16.01.2018 con nota prot. n. 0000207/SUAP, acquisita agli atti in data 18.01.2018 con prot. n. 2888, ha trasmesso il parere tecnico-urbanistico di massima favorevole come previsto dall'art. 5 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R.

In data 01.02.2018 il funzionario incaricato dal Dirigente del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, un rappresentante del G.T.T. e il tecnico incaricato, hanno effettuato una visita di sopralluogo come previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. del 28/12/2006 n. 16/R, nel corso della quale è stata verificata la corrispondenza dello stato dei luoghi alla documentazione presentata ed è stato riscontrato che:

- lo stato dei luoghi è conforme alla documentazione di progetto presentata con l'istanza di deroga;
- le distanze sono rispettate come da planimetrie allegate all'istanza;

- il parcheggio antistante è sempre accessibile.

Della citata visita è stato redatto apposito verbale depositato agli atti.

CONSIDERATO CHE

tra l'immobile oggetto di richiesta di autorizzazione in deroga e la linea ferroviaria "Canavesana" esiste, in fregio, un parcheggio a servizio del ristorante, sempre accessibile per il libero transito e la manovra dei mezzi di soccorso e macchine operatrici;

l'intervento oggetto di richiesta di deroga ottempera ai criteri previsti dall'art. 8, comma 2 del D.P.G.R. in data 28/12/2006 n. 16/R;

sono stati ottenuti:
- il parere favorevole del GTT, Società Concessionaria della Ferrovia del Canavese, alla realizzazione dell'opera;
- il Nulla Osta ai fini della sicurezza rilasciato da G.T.T. ai sensi del D.M. 5 agosto 2016;
- il parere tecnico-urbanistico di massima favorevole del Comune di Cuorgnè, come prescritto dal D.P.G.R. del 28 dicembre 2006 n. 16/R;

le opere da eseguire consistono nella sopraelevazione ed ampliamento del locale adibito a cucina del ristorante S.Anna di Campore sul lato opposto rispetto alla ferrovia ovvero in posizione retrostante il fabbricato principale e pertanto non visibile dal lato ferrovia.

Tutto ciò premesso e considerato,

visto il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753;

vista la L.R. del 7 agosto 2006, n. 31: "Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del D.P.R. n. 753 del 1980";

visto il Regolamento Regionale n. 16/R approvato con D.P.G.R del 28 dicembre 2006, recante: "Attuazione della legge regionale 7 agosto 2006, n. 31";

vista la D.G.R. 23 dicembre 2010, n. 7-1264: "Modifiche all'art. 5 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006, n. 16/R";

visto il D.M. 5 agosto 2016;

vista la nota ANSF prot. 4554 del 26.04.2017;

vista la Legge 241/1990: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s. m. e i.;

vista la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014: "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visti gli artt. 104 e 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

visto l'art. 4 del D.lgs. n. 422/1997;

visti gli artt. 49 e 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753;

visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008;

viste le note del Comune di Cuorgnè, Settore Tecnico, Servizio Sviluppo Economico, Ufficio SUAP, prot. n. 0001072/SUAP in data 10.04.2017 e prot. n. 0000207/SUAP del 16.01.2018;

viste le note di questo Settore prot. n. 25106 del 29.05.2017 e prot. n. 62457 del 28.12.2017;

vista la nota del GTT prot. n. 823 del 10.01.2018;

visto il verbale del sopralluogo effettuato in data 01.02.2018;

IL DIRIGENTE
DETERMINA

di rilasciare, alle Sigg.re Ceretto Gloria Maria, Ceretto Paola, Ceretto Renata e Ceretto Michela, in qualità di proprietarie dell'immobile sito in Cuorgnè, località S. Anna di Campore n. 21, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980, in deroga alle distanze legali di cui all'art. 49 del medesimo D.P.R., per ampliamento di fabbricato ad uso commerciale, distinto al fg. 5, mapp. n. 474, del C.T. dello stesso Comune, ubicato all'interno della fascia di rispetto della Ferrovia del Canavese alla progr. Km 35+933, secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno dell'istanza;

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia;

il richiedente dovrà mettere in atto a propria cura e spese tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità previsti dal D.P.R. n. 459 del 18/11/1998;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Regione Piemonte dell'ultimazione dei lavori, dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/1980 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Investimenti, Trasporti e Infrastrutture
ing. Tommaso Tunnetti

DL

ID: R08DET18 9089-1606-39424